

Schema di CONVENZIONE TRA ATA 1 - PESARO E URBINO CHE SVOLGE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE FUNZIONI E SERVIZI DI CUI ALLA L.R. 24/2009 “DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI”

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede della Provincia, sono presenti i signori:

- 1) GIUSEPPE PAOLINI nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell'Ente Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA), con sede in Via Gramsci, n. 4, Pesaro (PU), c.f. n. 92049850412, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 2) MARCO DOMENICUCCI nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, con sede in Via Gramsci 4, Pesaro (PU), c.f. n. _____, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Dato atto che la forma di collaborazione associativa tra l'ATA e la Provincia è stipulata ai sensi dell'art. 7 comma 2 della *Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea territoriale d'Ambito dell'Ambito territoriale ottimale ATO 1 – Pesaro e Urbino* che in materia di organizzazione e personale prevede che per l'esercizio delle funzioni dell'ATA, la medesima può stipulare anche accordi con i Comuni e con le Assemblee territoriali d'ambito al fine dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione e enti partecipanti

Con la presente convenzione l'ATA conferisce ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs 267/2000 l'esercizio di alcune funzioni e servizi di cui alla L.R. Marche n. 24/2009 come meglio specificate al successivo art. 4, alla Provincia di Pesaro e Urbino che accetta.

Art. 3 – Finalità

1. La gestione di tipo collaborativo costituisce uno strumento sinergico mediante il quale i due enti interessati intendono conseguire una più economica gestione delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, uniformando, anche in via sperimentale, comportamenti e metodologie d'intervento.
2. Tale modulo gestionale deve tendere, in ogni caso, a garantire, oltre all'economicità, anche l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa di entrambi gli Enti, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La presente convenzione è finalizzata prioritariamente all'ottenimento di obiettivi condivisi e deve tendere al corretto esercizio delle funzioni dell'ATA.

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi conferiti

1. La presente convenzione disciplina la fornitura, da parte della Provincia di Pesaro e Urbino di:
 1. Attività di supporto all'attività ordinaria e straordinaria a favore dell'ente pubblico ATA RIFIUTI PESARO E URBINO relativamente alla trattazione degli affari generali e legali, con particolare riferimento:
 1. funzione di segreteria dell'Ente, cura dell'attività normativa e degli affari legali dell'ente, supporto amministrativo e di segreteria al Presidente e al Direttore (assistenza assemblea e redazione atti), ivi incluso il rilascio di pareri di regolarità tecnica (esclusi i pareri di regolarità attinenti il servizio tecnico);
 2. programmazione, selezione del personale e gestione giuridico amministrativa del personale;
 3. procedure relative agli appalti per l'acquisto di beni e servizi;
 2. Attività di supporto all'attività ordinaria e straordinaria a favore dell'ente pubblico ATA RIFIUTI PESARO E URBINO relativamente alla trattazione economico finanziaria
 1. programmazione e gestione economico-finanziaria dell'Ente, ivi incluso il rilascio di pareri di regolarità tecnica e contabile;
 2. gestione economica e previdenziale del personale dipendente e collaboratori;
 3. attività fondamentali per l'espletamento dell'attività istituzionale:
 - nomina revisore (in scadenza al 29/05/2019)
 - gara di Tesoreria
 - attivazione SIOPE+

Art. 5 – Forme di collaborazione e supporto

1. Ferme restando le funzioni e i servizi conferiti come indicati all'art. 4, la provincia può avvalersi di forme di lavoro flessibile a supporto del proprio personale per far fronte alla richiesta di collaborazione dell'ATA;
2. Il costo per le forme di collaborazione e supporto di cui al comma 1 sono di competenza dell'ATA sulla base di ulteriori accordi tra le parti.

Art. 6 - Organizzazione della gestione associata

1. I dipendenti impegnati per le funzioni di cui alla presente convenzione rispondono al Direttore Generale della Provincia indipendentemente da quale sia l'Ente per il quale si trovano ad operare.
2. Le modalità attuative del presente accordo fanno capo al Direttore Generale della Provincia.
3. I dipendenti della Provincia, mantengono l'autonomia, la responsabilità nonché la piena titolarità dei procedimenti afferenti al proprio ruolo all'interno dell'ente di appartenenza.

CAPO II -DISCIPLINA DELLE FUNZIONI CONFERITE

Art. 7 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

La Provincia procederà ai sensi dei propri regolamenti organizzativi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4 nelle more dell'approvazione degli atti necessari alla piena funzionalità organizzativa dell'Ente delegante.

CAPO III -RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Articolo 8 - Durata e recesso

1. La durata del presente accordo, fissata dalle parti è stabilita in 24 mesi e decorre dalla sottoscrizione dello stesso.
2. Si potrà procedere al rinnovo o alla modifica, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso con specifiche deliberazioni, da parte degli enti coinvolti.
3. Ogni Ente potrà recedere unilateralmente, con apposita deliberazione e formale comunicazione all'altro ente, da trasmettere nei successivi otto giorni. Il recesso avrà efficacia decorsi 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 9 – Monitoraggio

Sui contenuti del presente accordo, viene istituito un tavolo tecnico composto dai rappresentanti dei lavoratori, dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Parti datoriali che dovrà definire eventuali proposte migliorative, nel rispetto della normativa vigente, per assicurare la piena operatività del presente accordo. Il tavolo tecnico di cui al presente articolo si riunisce in prima convocazione trascorsi 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, su convocazione del Presidente della Provincia nonché Presidente ATA.

Articolo 10 - Impegni di carattere generale

1. Ciascuno degli enti partecipanti si impegna a garantire l'attuazione del presente accordo.
2. L'ATA si impegna, nella misura necessaria, a stanziare nel proprio bilancio le somme per far fronte agli oneri che verranno assunti, con la sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 11 - Rapporti finanziari

1. L'onere finanziario che dovrà sostenere l'ATA per compensare la Provincia dei propri servizi resi in termini di personale e risorse strumentali è quantificabile in linea di massima, per un anno, in € 20.000,00;
2. Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa preventivata, gli Enti sono tenuti, ciascuno per quanto di competenza, in base alla posizione di "Ente utilizzatore" (privo di attrezzature e risorse proprie che si avvale di quelle dell'altro Ente) ed "Ente concedente" (dotato di attrezzature e risorse proprie specifiche che concede l'utilizzo all'altro Ente) a stanziare ed a ricevere, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme dovute per la gestione dell'ufficio/dei compiti oggetto del presente accordo.
3. Alla scadenza della convenzione, sulla base degli accordi intervenuti tra le parti, verranno definite le eventuali quote rispettivamente dovute a conguaglio.

Art. 12 – Sedi e attrezzature strumentali

1. Per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione la Provincia mette a disposizione i locali della propria sede legale e le proprie attrezzature strumentali con i relativi oneri finanziari di cui all'art. 11.

Art. 13 - Controversie relative alla convenzione

Ogni controversia tra gli Enti aderenti al presente accordo, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dello stesso, viene rimessa al Direttore generale, sentite le rispettive assemblee, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Enti, nonché alla normativa vigente.

Art. 15 - Esenzioni per bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16 ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto
Per la Provincia di Pesaro e Urbino

Per l'ATA 1 Pesaro e Urbino